

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1128)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ERRICO, CHIARIELLO, ROTTA e ROVERE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1965

Modifiche ai numeri 23 e 25 della tabella delle malattie professionali allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 novembre 1952, n. 1967, che tratta delle « Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 », è costituita da un articolo unico, che, ai nn. 23 e 25 della tabella allegata, stabilisce in soli 10 anni il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro per le malattie causate, sia da « derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli » (n. 23), sia da « naftalina ed omologhi, naftolo e naftilamine, derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina ed omologhi ».

L'esperienza clinica di questi ultimi anni, ed i contributi della letteratura mondiale

sull'argomento, invece, stanno a dimostrare che le malattie derivanti dalle sostanze suddette, e quasi sempre, purtroppo, si tratta di gravi malattie neoplastiche, insorgono, con notevole frequenza, anche dopo 15, 20, 30 e più anni dalla cessazione del lavoro.

I proponenti ritengono che il presente disegno di legge ripari un'ingiustizia, venendo incontro alle giuste esigenze di quei lavoratori, i quali, lavorando con sostanze potenzialmente nocive, hanno il diritto di essere tutelati e protetti contro i rischi cui sono esposti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per le malattie professionali indicate ai nn. 23 e 25 della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione di lavoro, in caso di manifestazioni neoplastiche, contemplato in dieci anni, è elevato all'intera vita del lavoratore.

## Art. 2.

La presente legge si applica anche ai casi di malattie manifestatesi prima della sua entrata in vigore e non indennizzati perchè insorti dopo il periodo massimo di indennizzabilità previsto in 10 anni dalla legge 15 novembre 1952, n. 1967.

## Art. 3.

Non si fa luogo ad indennizzo ai sensi della presente legge qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 765.

Gli indennizzi comunque già percepiti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto della predetta legge.